



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

BANDO DI AGGIORNAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024

IL DIRIGENTE

- visto l'articolo 7 comma 5 della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2020 n. 51 e dalla legge regionale 21 settembre 2021 n. 35;
- visto il “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 29/09/2020;
- richiamata la propria determinazione n. 939 del 19/08/2024, con la quale è stato approvato lo schema di “Bando di aggiornamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale”;

RENDE NOTO

che dal giorno 19 agosto 2024 è pubblicato il presente bando di aggiornamento per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Cecina, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

1. Oggetto del bando

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Cecina, ovunque ubicati, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

A seguito dell'approvazione della graduatoria e della conseguente assegnazione dell'alloggio, i nuclei familiari assegnatari avranno titolo a stipulare con CASALP un contratto di affitto a tempo indeterminato per la locazione dell'alloggio assegnato.

2. Disciplina applicabile al procedimento

I requisiti e le condizioni di partecipazione e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono integralmente disciplinati dal presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento a:

- legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), da qui in avanti denominata “legge”, così come modificata dalle leggi regionali 6 luglio 2020 n. 51 e 21 settembre 2021 n. 35
- “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 29/09/2020, da qui in avanti denominato “regolamento”;

Il Comune di Cecina si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare o sospendere il procedimento di assegnazione attivato con il presente bando, con le modalità e alle condizioni

previste dalla legge e dal regolamento e in caso di presentazione di un numero di domande superiore a quattrocento o di particolari esigenze istruttorie.

3. Individuazione del nucleo familiare

Per partecipare al procedimento attivato con il presente bando, il nucleo familiare è composto nel modo seguente:

- da una sola persona, oppure;
- dai coniugi non legalmente separati e dai loro figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con questi conviventi, oppure;
- dalle persone unite civilmente o dai conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai loro figli, oppure;
- dai soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi, oppure;
- dai soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Possono, comunque, partecipare i nuclei familiari composti nel modo seguente:

- le coppie coniugate;
- le coppie unite civilmente o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- le persone singole con figli fiscalmente a carico;
- le persone singole giudizialmente separate, con perdita del diritto di abitazione della casa coniugale;

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di provenienza, ai sensi della lettera c) dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019.

Possono, inoltre, partecipare:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona alla data di pubblicazione del bando;

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio.

In questo ultimo caso, i nuclei familiari di nuova formazione hanno l'obbligo di iscriversi ai registri anagrafici come unico nucleo familiare entro 60 giorni dall'assegnazione dell'alloggio. La mancata iscrizione nel termine costituisce causa di annullamento dell'assegnazione.

4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare i nuclei familiari, anche già assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche a titolo di utilizzo autorizzato, o collocati nelle precedenti graduatorie per l'assegnazione, **che, alla data della pubblicazione del presente bando, 19 agosto 2024**, siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti del solo richiedente

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

- a) avere la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Cecina alla data di pubblicazione del presente bando, **19 agosto 2024**;
- b) essere:
 - cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
 - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, oppure

- cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena di almeno cinque anni di reclusione.

Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente)

Per poter partecipare è inoltre necessario che:

a) il nucleo familiare, nel suo complesso, versi in una situazione economica, certificata dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a € 16.500,00;

b) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che si trova a non più di 50 km di distanza dal territorio comunale di Cecina. La distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dall'Automobile Club d'Italia. L'alloggio si considera adeguato quando, qualora fosse abitato dal nucleo familiare interessato, vi potrebbero essere collocate meno di due persone per vano utile.

Costituisce eccezione a questo divieto e, quindi, è comunque consentita la partecipazione, nel caso in cui il nucleo familiare sia titolare di un solo immobile a uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;

4. titolari pro-quota di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione di immobili dei quali non hanno la disponibilità giuridica;

c) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU (Imposta Municipale Unica), mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero), così come certificato dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità.

Questo divieto non si applica se l'immobile è utilizzato dal richiedente o uno dei membri del nucleo familiare per lo svolgimento della propria attività lavorativa prevalente.

Costituisce ulteriore eccezione a questo divieto e, quindi, è comunque consentita la partecipazione, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità dell'immobile di cui è proprietario;

2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;

4. titolari pro-quota di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione di immobili dei quali non hanno la disponibilità giuridica;

d) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di € 25.000,00, risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE (al lordo delle franchigie) la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013.

- e) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri. Questo divieto non si applica se i natanti e le imbarcazioni sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- f) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni, aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Questo divieto non si applica se gli autoveicoli sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- g) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio totale, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente indicati nelle lettere c-d, del valore complessivo (riferito all'intero nucleo familiare) di più di € 40.000,00, risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità;
- h) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano stati, in precedenza, assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici. Fanno eccezione i casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- i) nei confronti di nessun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, sia stato dichiarato l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP e che nessun componente del nucleo familiare sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione per: cessione o mutamento di destinazione d'uso dell'alloggio - esecuzione di opere abusive nell'alloggio - utilizzo, diretto o indiretto, dell'alloggio per fini o attività illeciti - per avere causato gravi danni all'alloggio - per morosità ultrasemestrale, a meno che il debito sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- j) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non occupino al momento della presentazione della domanda e non abbiano occupato nei cinque anni precedenti, abusivamente (articolo 633 del codice penale) o senza titolo (articolo 37 della legge regionale n. 2/2019), alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono, comunque, inoltre partecipare al procedimento di assegnazione i nuclei familiari destinatari di un provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 2\2019 in possesso dei requisiti di accesso all'ERP di cui all'allegato A paragrafo 2, da lettera a) a lettera h) della legge.
- Possono partecipare al bando i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.
- I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale.

5. Presentazione della domanda

La domanda è presentata da un unico soggetto, denominato richiedente, anche in nome e per conto del nucleo familiare formato secondo quanto previsto dall'articolo 3, alla data di pubblicazione del presente bando, -19-- agosto 2024.

La domanda, indirizzata a Comune di Cecina, deve essere presentata entro le ore **23.59** di **Domenica 10 novembre 2024**.

Le domande che giungeranno al Comune di Cecina oltre il termine indicato sopra saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on – line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.cecina.li.it/action%3Ar_toscan%3Aedilizia.residenziale.pubblica

E' possibile rivolgersi ai CAAF del territorio per la compilazione e trasmissione della domanda.

6 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, pena rigetto della stessa.

Si ricorda che i cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 DPR 445\2000), pertanto gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

7. Contenuto e allegati della domanda

Nella domanda ON-LINE devono essere dichiarati correttamente e in maniera completa:

- a) le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando;
- c) assolvimento imposta di bollo di € 16,00
- d) la situazione familiare;
- e) l'eventuale sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- f) la situazione reddituale e patrimoniale;
- g) l'eventuale sussistenza di situazioni di disagio abitativo.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della carta di identità, oppure copia del passaporto, oppure copia della patente di guida, oppure copia della carta di soggiorno oppure copia del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, in corso di validità;
- b) marca da bollo da € 16,00
- c) al permesso di soggiorno biennale deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarata nella domanda;
- d) se ricorre il caso, idonea documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarata nella domanda;
- e) se ricorre il caso, certificazione della competente Azienda Sanitaria circa la sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- f) se ricorre il caso, copia del provvedimento che pronuncia la separazione o il divorzio dei coniugi;
- g) se ricorre il caso, documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli;

- h) se ricorre il caso, dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- i) se ricorre il caso, certificazione della competente Azienda Sanitaria circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi;
- j) se ricorre il caso, certificazione della competente Azienda Sanitaria circa la presenza, nell'alloggio di residenza, di barriere architettoniche non facilmente eliminabili;
- m) se ricorre il caso, documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati;
- k) se ricorre il caso, contratto di locazione e registrazione all'agenzia delle entrate;
- l) se ricorre il caso, copia del provvedimento esecutivo dello sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, oppure, in caso di pignoramento, copia del provvedimento previsto dall'articolo 590 del codice di procedura civile;
- m) se ricorre il caso, documentazione inerente la condizione di sovraffollamento presente nell'alloggio abitato da dimostrare mediante certificazione della competente Azienda Sanitaria o tecnico abilitato;
- n) se ricorre il caso, ricevute di pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio di residenza;
- o) se ricorre il caso, documentazione reddituale e patrimoniale del paese di residenza fiscale se diverso dall'Italia.

La mancanza delle dichiarazioni che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di aggiornamento, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda.

Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità di cui alla lettera a) del comma precedente.

Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

Ogni altra irregolarità può essere sanata. In questo caso, il Responsabile del procedimento assegna all'interessato un termine per la regolarizzazione.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata;
- provvedimento di separazione coniugale;
- situazione economica, certificata da attestazione ISEE "con omissioni e/o difformità";
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di abitazione;
- pignoramento dell'immobile di abitazione,

la domanda sarà dichiarata irricevibile e il richiedente e il suo nucleo familiare non saranno inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

L'esclusione dalla graduatoria per mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dal Responsabile del procedimento non può essere fatta valere con il ricorso in opposizione di cui all'articolo 9.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato ogni altra irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente e al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria. La mancata e/o diversa attribuzione di punteggio per mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dal Responsabile del procedimento non può essere fatta valere con il ricorso in opposizione di cui all'articolo 9.

8. Adozione della graduatoria provvisoria

Il Comune, accertata la regolarità e correttezza formale della domanda e della documentazione a questa allegata, verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative a cittadinanza, residenza, situazione economica con riferimento al limite di €. 16.500,00 di valore ISEE, patrimonio mobiliare

con riferimento al limite di €. 25.000,00 risultante nell'attestazione ISEE, assenza di occupazioni abusive, occupazioni senza titolo e dichiarazioni di decadenza del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate d'ufficio sulle dichiarazioni prestate, emerga che queste non sono veritiere, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria.

La graduatoria provvisoria è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti i punteggi previsti dall'allegato, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, e della ulteriore documentazione istruttoria eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente.

Qualora la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio operato dalla Commissione ERP e mobilità.

Entro 120 (centoventi) giorni (fatta salva eventuale proroga di cui all'articolo 2 del presente Bando) dalla scadenza del termine, per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento trasmette al Dirigente la proposta di graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Cecina per 30 (trenta) giorni consecutivi, in forma tale da tutelare i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2013 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

9. Opposizione alla graduatoria provvisoria

Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal primo giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare a Comune di Cecina – Ufficio Politiche Sociali – via Rossini n. 5 – 57023 Cecina.

Il ricorso in opposizione è presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio "Comune Amico", Piazza Carducci;
- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Cecina, Ufficio Politiche Sociali, Piazza Carducci, 28 – 57023 Cecina (LI); in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@cert.comune.cecina.li.it; in tal caso deve avere la pec anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.

Il ricorso in opposizione è ammesso soltanto per contestare l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

Con il ricorso in opposizione non è in alcun modo consentito modificare, rettificare o integrare le dichiarazioni rese nella domanda e/o modificare e integrare la documentazione a questa allegata. In questo caso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione ERP e mobilità prevista dall'articolo 3 del regolamento. A questo scopo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in opposizione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Commissione ERP e mobilità la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati della relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.

La Commissione ERP e mobilità decide sui ricorsi in opposizione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione e trasmette le proprie determinazioni al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmette al Dirigente la proposta di graduatoria definitiva, elaborata sulla base delle determinazioni della Commissione ERP e mobilità.

10. Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva

Entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della proposta di approvazione della graduatoria definitiva da parte del Responsabile del procedimento, il Dirigente approva la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Cecina in forma tale da tutelare i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2013 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La graduatoria definitiva mantiene la propria efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, sostituisce integralmente tutte la graduatorie precedentemente approvate.

11. Assegnazione degli alloggi

Gli alloggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare stabilito dall'articolo 12, commi 5 e 8, della legge regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito nel Regolamento.

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'accesso ai servizi dell'ente;
- b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale;
- d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina <http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato>
- e) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
- f) Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Liana Lippi, Responsabile U.O. Politiche Sociali e Istruzione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

il Comune Amico tel. 0586 611261 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00, il sabato dalle 9,00 alle 12,00

l'Ufficio Politiche Sociali ai seguenti numeri 0586 611608 – 0586 611609 – 0586 611413 – 0586 611610 nei giorni di martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 e di venerdì dalle 9,00 alle 12,30 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sociale@comune.cecina.li.it

Dirigente e titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Alessandra Cheli dirigente del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo.

Cecina, 19 agosto 2024

IL DIRIGENTE

Allegato

BANDO ERP
ANNO 2024

<p>a) CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E FAMILIARI</p>	
<p>a-1 Reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità</p>	<p>punti 2</p>
<p>a-1bis - Reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona</p> <p><i>ATTENZIONE:</i> <i>Il reddito di riferimento è quello maturato nell'anno 2023</i> <i>Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.</i> L'importo della pensione minima INPS per l'anno 2024 è di euro 7.992,01;</p>	<p>punti 1</p>
<p>a-2 Nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis</p>	<p>punti 1</p>
<p>a-3 Nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando</p>	<p>punti 1</p>
<p>- con uno o più figli minori a carico</p> <p><i>In <u>entrambi</u> i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il <u>trentaquattresimo anno di età</u> alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	<p>punti 2</p>
<p>a-4 Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:</p> <p>- con età compresa tra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%</p>	<p>punti 1</p>
<p>- con età compresa tra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido in misura pari al 100%</p>	<p>punti 2</p>
<p>- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando</p>	<p>punti 2</p>
<p>a-4bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione</p> <p><i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4bis, non possono, comunque, essere attribuiti più di punti 4.</i></p>	<p>punti 3</p>
<p>a-5 Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70.</p> <p><i>Tale punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.</i></p>	<p>punti 1</p>

a-6 Nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico	punti 2
a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con: - uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	punti 1
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico	punti 2
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico	punti 3
- uno o più soggetti soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4 bis Tale punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4 e a-4bis	punti 4
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni indicate al punto a-7 non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.	
a.8 Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli	punti 1
b) CONDIZIONI ABITATIVE DOVUTE A SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO, ACCERTATE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE PER I SEGUENTI MOTIVI:	
b-1. Permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti , in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione <u>ATTENZIONE</u> <u>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e deve essere certificata da un'Autorità pubblica competente.</u>	punti 3
b-2. Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione	punti 2
b-3 Abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso <u>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (art. 13 punto 5 Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP).</u>	punti 3
b-4. Abitazione in alloggio di PROPRIETÀ PRIVATA con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo riferito all'anno 2023, risultanti regolarmente corrisposti e: - superiore ad un terzo del reddito imponibile maturato nell'anno 2023	punti 3
- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito anno 2023 <u>ATTENZIONE - Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti nell'anno di riferimento a titolo di sostegno alloggiativo, devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</u>	punti 4
b-5. Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di: - provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione; - provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole (definita dall'art. 14, comma 3 della legge regionale n.2/2019 come modificata dalla Legge Regionale n°51/2010);	

- provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;	punti 2
<u>ATTENZIONE</u> Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, <u>anteriore alla pubblicazione del bando</u> , comunque non superiore ad anni due. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.	
b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazioni di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile. Le due condizioni non sono cumulabili	punti 2
c) CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA	
c-1. Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Cecina: - da almeno TRE anni alla data di pubblicazione del bando	punti 1
- da almeno CINQUE anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2
- da almeno DIECI anni alla data di pubblicazione del bando	Punti 3
- da almeno QUINDICI anni alla data di pubblicazione del bando	Punti 3,5
- da almeno VENTI anni alla data di pubblicazione del bando	punti 4
c-2. Presenza continuativa del richiedente <ul style="list-style-type: none"> nella graduatoria definitiva del Comune di Cecina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - per ogni anno di presenza 	punti 0,50
<ul style="list-style-type: none"> nell'alloggio con utilizzo autorizzato (ex art. 13 ter della Legge Regionale e precedenti assegnazioni provvisorie) - per ogni anno di presenza <p style="text-align: center;">ATTENZIONE <i>Il punteggio massimo attribuibile di cui al presente punto c-2 <u>NON</u> può comunque superare i 6 punti.</i></p>	punti 0,50
c-3. Periodo di contribuzione al Fondo Gescal : - non inferiore ad anni CINQUE	punti 1
- non inferiore ad anni DIECI...	punti 2
ATTENZIONE <i>I punteggi di cui al presente punto c) <u>NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AI NUCLEI FAMILIARI GIÀ ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERP.</u></i>	